

ACCADEMIA ITALIANA DEL TARTUFO

info@accademiaitalianadeltartufo.it

accademiaitalianadeltartufo.it

Proposta Accademia Italiana del Tartufo

alla 9^a Commissione Agricoltura del Senato

(audizione del 08 gennaio 2020)

ACCADEMIA ITALIANA DEL TARTUFO

info@accademiaitalianadeltartufo.it

accademiaitalianadeltartufo.it

Testo Congiunto

Art. 1. (Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge disciplina i seguenti aspetti della filiera del tartufo:
 - a) la cerca, la raccolta e la coltivazione;
 - b) la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo umano;
 - c) l'attività vivaistica di produzione, la commercializzazione e la vendita delle piante micorrizzate con tartufo;
 - d) la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale;
 - e) i controlli e le sanzioni;
 - f) le disposizioni finanziarie.
- 2.
- 3.
- 4.

Art. 4. (Tavolo tecnico del settore del tartufo)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, e forestali è istituito il «tavolo tecnico del settore del tartufo», di seguito denominato «tavolo tecnico», con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.

Davide Feligioni

Testo emendato

Art. 1. (Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge disciplina i seguenti aspetti della filiera del tartufo:
 - a) la cerca, la raccolta e la coltivazione;
 - b) la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo umano;
 - c) l'attività vivaistica di produzione, la commercializzazione e la vendita delle piante micorrizzate con tartufo;
 - d) la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale;
 - e) i controlli e le sanzioni;
 - f) la promozione del tartufo italiano di qualità**
 - g) le disposizioni finanziarie
2. *identico*
3. *identico*
- 4 *identico*

Art. 4. (Tavolo tecnico del settore del tartufo)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, e forestali è istituito il «tavolo tecnico del settore del tartufo», di seguito denominato «tavolo tecnico», con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo
- 2. Il «tavolo tecnico», avrà anche compiti di promozione e valorizzazione turistica mirata e coordinata del “tartufo italiano tutto l’anno”**

Giuseppe Cristini

ACCADEMIA ITALIANA DEL TARTUFO

info@accademiaitalianadeltartufo.it

accademiaitalianadeltartufo.it

Art. 13

(Abilitazione alla raccolta dei tartufi)

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il soggetto che vuole praticare la cerca e raccolta del tartufo deve sottoporsi a un esame per l'accertamento della sua idoneità sulla base del superamento di un esame, tenuto periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari.

2. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi deve verificare le conoscenze relative:

- a) all'ecologia dei tartufi;
- b) ai principi di tartuficoltura;
- c) al contenuto della presente legge e degli eventuali decreti applicativi nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;
- d) ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;
- e) alle norme sul benessere animale.

3. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'età minima per essere ammessi all'esame è di sedici anni. Il superamento dell'esame permette di ottenere un tesserino che abilita alla raccolta del tartufo nel quale sono riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.

5. Il tesserino di raccolta ha valore sull'intero territorio nazionale e ha durata decennale.

Davide Feligioni

Art. 13

(Abilitazione alla raccolta dei tartufi)

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il soggetto che vuole praticare la cerca e raccolta del tartufo deve sottoporsi a un esame per l'accertamento della sua idoneità sulla base del superamento di un esame, tenuto periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari.

2. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi deve verificare le conoscenze relative:

- a) all'ecologia dei tartufi;
- b) ai principi di tartuficoltura;
- c) al contenuto della presente legge e degli eventuali decreti applicativi nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;
- d) ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;
- e) alle norme sul benessere animale.

2BIS. E' fatto obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale di almeno 6 ore per integrare conoscenze di base di

- a) **Botanica e riconoscimento degli ecosistemi del bosco**
- b) **micologia**
- c) **eticità del tartufo e sua narrazione**
- d) **conoscenza ed utilizzo dei tartufi in cucina**

per ottenere la qualifica professionale di Custode del bosco e l'iscrizione in apposito albo professionale che verrà istituito con apposito provvedimento.

3. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Giuseppe Cristini

ACCADEMIA ITALIANA DEL TARTUFO

info@accademiaitalianadeltartufo.it

accademiaitalianadeltartufo.it

Art. 23.

(Marchi collettivi di qualità della filiera del tartufo)

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera del tartufo.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto

4. L'età minima per essere ammessi all'esame è di sedici anni. Il superamento dell'esame permette di ottenere un tesserino che abilita alla raccolta del tartufo nel quale sono riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.

5. Il tesserino di raccolta ha valore sull'intero territorio nazionale e ha durata decennale.

Art. 23.

(Marchi collettivi di qualità della filiera del tartufo)

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera del tartufo, **attuando anche le disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG. (13A08515) (GU Serie Generale n.251 del 25-10-2013) per il riconoscimento della DOP "TARTUFO ITALIA"**

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.

ACCADEMIA ITALIANA DEL TARTUFO

info@accademiaitalianadeltartufo.it

accademiaitalianadeltartufo.it